



**TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA**

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice dott.ssa Camilla Sommariva,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/02/2019,  
dato atto che, ai sensi dell'art. 2797, commi 1 e 2 c.c., prima di  
procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale  
giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli  
accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla  
vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che  
abbia costituito il pegno.

Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta  
opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere  
la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di  
mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a  
tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel  
luogo di residenza del creditore, il termine per la opposizione è  
determinato a norma dell'articolo 166 (ovverosia 163 bis) del  
codice di procedura civile;

ritenuto che il comma 1 disciplini la fase preliminare alla  
vendita, coincidente con la notifica dell'intimazione ad  
adempiere; il comma 2 la fase relativa alla vendita e, quindi,  
all'eventuale opposizione successiva alla notifica  
dell'intimazione;

ritenuto che l'intimazione ad adempiere abbia l'unico scopo di  
consentire al debitore ed al terzo datore del pegno di adempiere  
spontaneamente o di opporsi alla vendita (v. Cass. 13998/2008);

ritenuto, invero, che, qualora entro il termine ex lege previsto,  
non vi siano stati nè spontaneo adempimento, né opposizione, il  
creditore abbia facoltà di far vendere la cosa;



rilevato che il legislatore ha espressamente previsto che il termine sia pari a cinque giorni a decorrere dalla notifica dell'intimazione; novanta, invece, se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore; nessun cenno, quindi, in ordine a residenza o domicilio del terzo datore di pegno;

ritenuto, preliminarmente, che il mancato richiamo non possa ritenersi ex se irrilevante, come sostenuto dall'opponente;

considerato poi, che il datore di pegno è indicato espressamente e solo al primo comma, in relazione alla fase preliminare; nel secondo comma, inerente la vendita vera e propria, il termine è posto in collegamento con il (solo) debitore; al terzo comma, nuovamente si richiama la figura del "costituente", quindi del datore di pegno, e proprio in relazione all'opposizione: "il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito";

tali elementi rivelano l'intenzione del legislatore di non indicare il terzo datore di pegno nel secondo comma, sicchè, non sussistendo lacuna, non vi sono i presupposti per l'analogia legis;

ritenuto, poi, che, nel richiedere la notifica a debitore e datore di pegno, il legislatore ha inteso, da una parte, assicurare che l'intimazione di pagamento raggiunga lo scopo di sollecitare uno spontaneo adempimento da parte dei soggetti pregiudicati dalla vendita, dall'altra, dare la possibilità al datore di pegno di evitare la perdita del proprio bene; ponendo lo sguardo alla successiva fase della vendita, disciplinata dal secondo comma, il termine decorre, una volta preso atto della mancanza del pagamento, al solo scopo di verificare se sia stata proposta opposizione;

in via generale, quindi, le norme in esame non possono essere assimilate, né nella funzione, né nei contenuti; in particolare, non si possa dedurre di per sé dal riferimento al terzo datore nel primo comma che la norma inerente il termine dell'opposizione si



applichi "estensivamente" anche al terzo datore di pegno, si ribadisce non richiamato dal legislatore;

né un'esigenza di tale guisa possa evincersi dal fatto che l'opposizione è pacificamente proponibile anche dal terzo datore; questo, invero, è argomento che attiene alla legittimazione ad agire, comune, peraltro, al terzo acquirente ed ai creditori diversi da quello pignoratizio: si dovrebbe allora sostenere che anche la non coincidenza tra il luogo di residenza di costoro e quello del creditore pignoratizio comporti la decorrenza per l'opposizione del termine di novanta giorni, conclusione che pare andare ben oltre i limiti dell'interpretazione estensiva e comunque inciderebbe fortemente sulla comprensione della norma;

ritenuto, in conclusione, che sia possibile evincere dalla complessiva lettura delle norme, in forza del valore semantico delle locuzioni utilizzate, del nesso fra esse e della ratio dello schema giuridico, la volontà del legislatore di ancorare la durata del termine al luogo di residenza del (solo) debitore; e pertanto non si possa sostenere che le espressioni utilizzate siano inadeguate ad esprimere la volontà del legislatore (minus dixit quam voluit), così da dover estendere la regula iuris a casi non espressamente previsti da ritenersi implicitamente considerati;

risulta, infine, che la tesi sposata (e non l'altra) sia stata espressamente sostenuta in dottrina;

ritenuto, infine, che, in base a lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2797 c.c., qualora il debitore abbia residenza o domicilio eletto in luogo diverso dal creditore, il termine per proporre opposizione sarà quello di cui all'art. 163 bis c.p.c. per tutti gli interessati; così intesa la norma, non pare che "l'eventuale limitazione a carico di uno solo di essi si tradurrebbe in una inammissibile compressione del diritto di difesa in contrasto ai principi costituzionali"; peraltro, nell'ordinamento si rinvencono plurime ipotesi di termini molto brevi, generalmente sorretti da specifiche ragioni di celerità; nella specie, il termine ristretto risponde proprio alla funzione tipica del pegno di garantire un rapido ed efficace



soddisfacimento del creditore; in tal senso, quindi, si rivela  
razionale l'intento del legislatore codicistico di ampliare il  
termine solo in una particolare ipotesi riconducibile a condizione  
del debitore;

in conclusione, dall'opposizione notificata il 24.9.18  
(l'intimazione al pagamento è stata ricevuta il 13.8.18) non  
consegue l'effetto sospensivo della vendita;

rilevato, infine, che ha già chiesto la  
riunione al presente del procedimento sommario n. 4860/18 avente  
ad oggetto sempre opposizione ex art. 2797 c.c., sicchè è  
opportuno chiamare entrambe le cause alla medesima udienza;

P.Q.M.

Visto l'art. 2797 c.c., revoca il decreto emesso *inaudita altera  
parte* il 3.1.19 e, per l'effetto, rigetta l'istanza di sospensione  
della vendita;

rinvia all'udienza del 21.2.19, ore 11.10.

Si comunichi.

REGGIO EMILIA, 15/02/2019

Il Giudice

